

COMUNE DI AIDOMAGGIORE

Provincia di Oristano



REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

(T A R E S)

Allegato alla Del. C.C. n. 23 del 03.10.2013

Art. 1

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Aidomaggiore della tariffa sui rifiuti e sui servizi, ai sensi dell'art. 14, del D.L. 6 dicembre 2011, n° 201 convertito, con modificazioni, dalla L, 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 2

1. Il servizio è reso alle utenze domestiche (intese come civili abitazioni) e non domestiche (intese normalmente come attività economiche).

Art. 3

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di smaltimento rifiuti nelle discariche.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica.

3. Per le utenze domestiche, la quota fissa è commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare ed alla superficie dell'immobile, determinata sulla base dell'80% della superficie catastale

4. Per le utenze non domestiche, relative ad unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B e C), la quota fissa è commisurata alla superficie degli immobili nei quali si svolge l'attività, determinata sulla base dell'80% della superficie catastale. Per le altre unità immobiliari (categorie catastali D ed E), la quota fissa è commisurata alla superficie calpestabile.

5. La quota variabile è commisurata, per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, alla quota di rifiuto prodotto e conferito.

6. Alle unità immobiliari di utenza domestica, in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata, sarà applicata la tariffa di uso prevalente.

Art. 4

1. In presenza dei presupposti, di cui all'articolo precedente, il possessore, l'occupante o il detentore dei locali o delle aree scoperte corrispondono la tariffa, commisurata ad anno solare.

2. In caso di utilizzi temporanei, di durata non superiore a 6 (sei) mesi nel corso dello stesso anno solare, la tariffa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie, etc..

3. In caso di utilizzo di unità immobiliari, di proprietà del Comune, per utenza non domestica, sede di associazioni o altro utilizzo, da parte di associazioni del settore non profit, la tariffa è dovuta dall'associazione in possesso dei locali e delle aree a titolo di utilizzo.

Art. 5

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali, comunque, denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.

2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

3. Sono, altresì, soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali, a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 6

1. Non sono soggetti all'applicazione della tariffa i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

A)- Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo, in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, a seguito del rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

B)- Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento, in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 8, comma 2 del presente regolamento;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;

- aree adibite, in via esclusiva, al transito dei veicoli, destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione, quali, a titolo meramente esemplificativo, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- aree comuni condominiali, ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, non detenute o occupate in via esclusiva.

2. per il calcolo della tariffa le utenze domestiche sono distinte:

a) - *utenze domestiche di soggetti residenti*

b) - *utenze domestiche di soggetti non residenti*

a1. per le utenze domestiche dei soggetti residenti, il numero degli occupanti utilizzato per il calcolo della quota fissa è quello risultante dai dati presenti nell'Anagrafe del Comune di Aidomaggiore; in presenza, nella medesima unità abitativa, di più nuclei familiari anagraficamente distinti, la quota fissa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa e la tariffa è dovuta dal nucleo familiare più numeroso.

b1. per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, il numero dei componenti occupanti viene stabilito pari a **3** (tre), salvo diversa attestazione o prova contraria da parte del contribuente; per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti il numero dei componenti è pari a **1** (uno).

c1. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a **3** (tre), salva diversa attestazione o prova contraria da parte delle persone fisiche che occupano l'immobile.

Art. 7

1. Per le utenze non domestiche, la quota fissa da attribuire alla singola utenza è determinata sulla base del coefficiente **Kc** relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa, determinato nell'ambito degli intervalli tra il minimo ed il massimo della tabella 3b (Sud), indicati nel punto 4.3, dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158.

Art. 8

1. Sono esclusi dalla superficie rilevante per il calcolo della tariffa:

a) *i locali destinati esclusivamente al culto, ove si svolgono soltanto le funzioni religiose;*

b) *le aree scoperte adibite a verde e i cortili esterni di abitazioni*

2. Nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, qualora si dimostri il conferimento effettivo degli stessi.

Art. 9

1. La tariffa del tributo è ridotta nei seguenti casi :

a) - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo per un periodo inferiore a **180** (centottanta) giorni: riduzione del **30%**;

b) - per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del **60%**, se la distanza dal più vicino centro di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 100 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile

c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del **30%**.

2. Le citate riduzioni tariffarie competono, a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della presentazione della relativa istanza, salvo che non siano richieste contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso, hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 10

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo, per il soggetto passivo, di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare, all'ufficio comunale competente, la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 30 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata A/R o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o per posta elettronica e PEC).

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni, dei dati dichiarati, da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 30 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5. La dichiarazione, sia originaria che di variazione, deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. generalità dell'occupante/detentore/possessore, codice fiscale, residenza;
- b. generalità del soggetto denunciante, se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. dati catastali, indirizzo di ubicazione, comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. numero degli occupanti i locali;
- e. generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a. denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. dati catastali, indirizzo di ubicazione, comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

6. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC, la dichiarazione deve essere, comunque, sottoscritta, anche con firma digitale.

7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi, entro 30 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo, relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione, nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante, a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione, entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 7, se più favorevole.

10. Al comune è presentata apposita dichiarazione in caso di:

- a) occupazione originaria, variazione o cessazione dell'utenza, compresa variazione dei componenti il nucleo familiare;
- b) richieste per ottenimento delle agevolazioni;
- c) venir meno delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente regolamento;

Art. 11

1. Il comune esercita l'attività di controllo sul rispetto degli adempimenti, da parte degli utenti. Il controllo si svolge, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, in primo luogo, accedendo alle banche dati pubbliche e in, subordine, richiedendo agli utenti di produrre la documentazione che possa essere diversamente acquisita.

2. Nel caso in cui sia necessario verificare elementi rilevanti per il calcolo della tariffa, il personale incaricato dal gestore, munito di tesserino di riconoscimento e previo assenso da richiedere all'interessato, può accedere alla proprietà privata.

3. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato agli interessati; nel caso in cui l'utente riscontri elementi di discordanza può, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, fornire le precisazioni che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica di quanto comunicato.

Art. 12

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati, prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 180 giorni, nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di **1/365** della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile), maggiorata del **20%**. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

4. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (o del relativo canone) e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria, di cui all'art. 11, del D. Lgs. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

5. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione prevista dal successivo art. 13.

Art. 13

1. Alla tariffa della componente rifiuti, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione di **0,30** euro per metro quadrato di superficie, soggetta allo stesso.

2. Il gettito della maggiorazione è destinato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.

3. Il Consiglio Comunale, con la deliberazione di fissazione annuale delle tariffe della componente rifiuti del servizio, di cui all'art. 3, del presente regolamento, può incrementare la maggiorazione, di cui al comma 1, fino a **0,40 euro/mq**, anche graduandola in base alla tipologia degli immobili e della zona di ubicazione degli stessi.

4. Alla maggiorazione, di cui al presente articolo, si applicano le esclusioni e le riduzioni tariffarie, di cui agli artt. 8 e 9 del presente regolamento.

5. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale, di cui all'art. 19, del D. Lgs. n. 504/92.

Art. 14

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione, di cui all'art. 13 e del tributo provinciale, di cui all'art. 15, sia inferiore ad € 10,00.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento, qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni, sia inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto, inferiore al medesimo limite, di cui al comma 1.

Art. 15

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all'art. 19, del D.Lgs. n. 504/92.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione, di cui all'art. 13.

Art. 16

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo, risultante dalla dichiarazione, alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del **30%** dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13, del D.Lgs. n. 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del citato D.Lgs. n. 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal **100%** al **200%** del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal **50%** al **100%** del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'art. 33, comma 1 lett. a), entro il termine di **60** giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.

5. Le sanzioni, di cui ai precedenti commi 2 e 3, sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la presentazione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa, si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 17

1. In mancanza dell'adempimento dell'avviso, di cui al precedente articolo, entro il termine di **60** giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 18

1. I dati acquisiti, ai fini dell'applicazione del tributo di cui al presente regolamento, sono trattati nel rispetto del D. Lgs. 30/6/2003, n° 196.

Art. 19

1. Il Sindaco designa, con apposito decreto, il funzionario cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo.

Art. 20

1. Il presente regolamento ha efficacia a decorrere dal **1° gennaio 2013**.

Art. 21

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14, del D.L. 06/12/2011, n. 201, nel D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e ss.mm.ii., nel regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 22

1. Per l'anno 2013 il tributo deve essere pagato in 4 rate scadenti:

- 30 novembre 2013;
- 31 dicembre 2013
- 28 febbraio 2014;
- 31 marzo 2014.

2. Per l'anno 2013 la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in un'unica soluzione unitamente alla rata scadente il 30 novembre 2013.

Art. 23

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione, in applicazione degli artt. 124 e ss. del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267. -